

ADiM
Accademia Diritto e Migrazioni



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

ANNUARIO ADiM
2022

Raccolta di scritti di diritto dell'immigrazione

A cura di

Giulia Del Turco
Cristina Milano
Mario Savino
Michela Tuozzo
Daniela Vitiello

Questo Volume è stato realizzato con il contributo economico del Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) dell'Università della Tuscia, nell'ambito del Progetto di eccellenza 2018-2022. L'iniziativa è promossa dall'Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM), rete scientifica che riunisce studiosi italiani e stranieri impegnati in attività ricerca e formazione in materia di immigrazione.

Tutti i diritti sono riservati

© Editoriale Scientifica srl 2023
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli
979-12-5976-722-6

INDICE

<i>Introduzione</i>	9
---------------------	---

PARTE I: LA GESTIONE DELLE FRONTIERE EUROPEE

LE FRONTIERE ESTERNE

MARIO SAVINO, Il passo falso del Governo Meloni sulle navi ONG e il rischio di isolamento dell'Italia nell'Unione	15
ELISABETTA G. ROSAFIO, <i>Port State Control</i> e attività sistematica di ricerca e soccorso di persone nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo	24
FRANCESCA ROMANA PARTIPILO, Frontex at a Turning Point? Fabrice Leggeri's Resignation and Some Prospects for the EU Border and Coast Guard Agency	32
LAURA SALZANO, MARIANA GKLIATI, Mysteriousness by Design: The Case of Frontex and the Regulation on Public Access to Documents	41
SIMONE PENASA, <i>Smart borders o invisible walls?</i> L'utilizzo di sistemi "intelligenti" al confine tra politiche migratorie e garanzie per gli stranieri	52
FRANCESCA TASSINARI, A Revolutionary Schengen Information System? From the First to the Second-second Generation of the SIS	59
CRISTINA MILANO, La situazione dei migranti ai confini con la Bielorussia: le richieste di adozione di misure provvisorie al vaglio della Corte di Strasburgo	69
SIMONE PENASA, La gestione dei confini nazionali ed europei nella più recente giurisprudenza della Corte EDU: costanti e variabili di un approccio ondivago	78
LORENDO BERNARDINI, SILVIA RIZZUTO FERRUZZA, Closing Eyes on Collective Expulsions at the Border: Is the ECtHR still a Guarantor of Foreigners' Fundamental Rights?	85
GUSTAVO MINERVINI, <i>H.F. and Others v. France</i> : Has the Time Finally Come to Rethink Extraterritorial Jurisdiction?	92
GIUSEPPE TERRANOVA, Il mondo nuovo e la ritrovata centralità del Mediterraneo	104

LE FRONTIERE INTERNE

MARCO BORRACCETTI, Nuove regole per lo spazio Schengen: uno sguardo alle proposte della Commissione europea	111
ANNA BRAMBILLA, ELEONORA CELORIA, Le proposte di riforma del Codice Frontiere Schengen e del Regolamento Eurodac: una manovra a tenaglia per la criminalizzazione dei movimenti secondari	120
POLA CEBULAK, MARTA MORVILLO, Who Can End the Border Controls within Schengen? Implementing the CJEU's Judgment in <i>NW v. Steiermark</i>	131
FRANCESCA TASSINARI, Il Consiglio di Stato risponde alla Corte di giustizia dell'UE: la Francia proseguirà a frontiere chiuse!	141

PARTE II:**IL DIRITTO D'ASILO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA****EVOLUZIONE E CRISI DELL'ASILO IN EUROPA**

DANIELA VITIELLO, Il diritto d'asilo in Europa e l'eterogenesi dei fini	148
MARCELLA COMETTI, La nuova Agenzia dell'Unione europea per l'asilo: verso un effettivo meccanismo di monitoraggio del SECA?	165
GIULIA CILIBERTO, The (Non-)Penalisation of Asylum Seekers for Irregular Entry: The Refugee Convention Put to the Test by the ECtHR	174
CECILIA MANZOTTI, The (Mis)Identification of Stateless Asylum-Seekers in the Italian Asylum Procedure	184
FRANCESCO GARGALLO DI CASTEL LENTINI, La concessione del visto di validità territoriale limitata per fatti notori. Il pregiudizio imminente ed irreparabile nel nuovo Emirato islamico d'Afghanistan	193
FRANCESCA ROMANA PARTIPILO, The UK-Rwanda Migration Partnership under the Scrutiny of the Strasbourg Court: Externalising Asylum while Bypassing Refugee Law?	199

IL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO E LA PROTEZIONE TEMPORANEA

MARIO SAVINO, FRANCESCO LUIGI GATTA, La guerra in Ucraina: verso una nuova crisi dei rifugiati?	208
MARILÙ PORCHIA, L'attuazione della Direttiva 55/2001 sulla protezione temporanea: verso un nuovo concetto di solidarietà?	215

CHIARA SCISSA, Ucraini/e in fuga prima dell'invasione russa: status di rifugiato sur place o protezione sussidiaria?	225
GIUSEPPE TERRANOVA, La crisi umanitaria ucraina tra geopolitica e nuove frontiere dell'asilo	231

CLIMATE CHANGE E TUTELA DELLE CATEGORIE VULNERABILI

SUSANA BORRÀS-PENTINAT, Climate Migration from a Gender Perspective: Legal Avenues to Address Invisibility	239
ANNA FAZZINI, La tutela dell'ambiente entra in Costituzione. Un nuovo riferimento normativo per la protezione dei migranti ambientali?	250
ANNA LAZZARO, Permesso di soggiorno per calamità naturali e ingiustificata inerzia dell'amministrazione	259
FEDERICA PASSARINI, Oltre il caso <i>Teitiota</i> : la tutela dei migranti ambientali nelle recenti pronunce della Cassazione italiana	265
GIULIA SANTOMAURO, L'accertamento dell'età di fronte la Corte di Strasburgo: garanzie procedurali e sostanziali per il minore straniero non accompagnato richiedente asilo	273
LORENZO BERNARDINI, SILVIA RIZZUTO FERRUZZA, "General Situation of Violence" and Lack of Due Diligence Pending Detention: A Step Towards A Total Ban of Transfers to China?	281
ADELE DEL GUERCIO, "The Never Ending Story" dei rifugiati palestinesi tra regimi speciali e vuoti di protezione	289
MARTINA MILLEFIORINI, La Suprema Corte sulle persecuzioni per motivi religiosi in materia di protezione internazionale: per un orientamento rigoroso e consolidato sulla tutela della libertà religiosa	307

PARTE III:

L'INCLUSIONE E L'ESCLUSIONE DELLO STRANIERO

L'ACCOGLIENZA TRA PROSPETTIVE DI RINNOVAMENTO E CARENZE SISTEMICHE

FRANCESCO LUIGI GATTA, La Corte EDU interviene sull'"emergenza" accoglienza in Belgio. Prime osservazioni sulle misure provvisorie ordinate nei confronti dei richiedenti asilo senza dimora	314
LUCA GALLI, I rapporti "pubblico-privato" e "centro-periferia" nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo: quale futuro alla luce delle ultime riforme?	322

SALVATORE ORLANDO, MARIATERESA VELTRI, Il caso Riace: le anomalie nell'accoglienza (e nelle motivazioni)	332
MARCELLO COMETTI, Un sistema davvero inefficiente? Il doppio standard di protezione di ucraini e richiedenti asilo in Grecia	344

L'ACCESSO ALLA CITTADINANZA

SERENA STACCA, La concessione della cittadinanza tra ostacoli e contraddizioni	355
ELSA FERNANDO-GONZALO, Arbitrariness in the Denial of Nationality to Children of Foreign Parents: Limits to National Decisions in a System of <i>ius soli</i>	363
ROBERTO CHERCHI, Il diniego di riconoscimento della cittadinanza fondato su precedenti penali e di polizia e il sindacato estrinseco sulla discrezionalità amministrativa	369

L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

FRANCESCA BIONDI DAL MONTE, Da Roma a Lussemburgo e ritorno. L'accesso degli stranieri alle prestazioni familiari	376
LUCIA BUSATTA, L'accessibilità come soluzione: sui nodi di effettività nella risposta ai bisogni di salute degli stranieri	384
FRANCESCO GARGALLO DI CASTEL LENTINI, Il diritto all'iscrizione al SSN per i familiari extracomunitari di un cittadino italiano	392
FRANCESCO DI NOIA, Stranieri e reddito di cittadinanza: per la Consulta è ragionevole il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo	398
LUCIA BUSATTA, Legittimo affidamento e divieto di discriminazioni: sui criteri di accesso al fondo ligure per le disabilità	405

L'ACCESSO AL LAVORO

CLAUDIO DE MARTINO, Il d.l. 73/2022 sul rilascio del nulla osta al lavoro: un'opportunità non priva di rischi	414
VITTORIA MARCHESE, Il Consiglio di Stato e il riconoscimento dei titoli di studio nell'Unione europea: il caso dell'abilitazione all'insegnamento	423
LAURA PERGOLIZZI, Il procedimento di conversione del permesso di soggiorno per minore età in altro titolo di soggiorno (nota a T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 5 maggio 2022, n. 424)	430

**PARTE IV:
LA DETENZIONE AMMINISTRATIVA E LO STRUMENTO PENALE**

IL TRATTENIMENTO DEI RICHIEDENTI ASILO

ELEONORA CELORIA, Controllo delle frontiere e detenzione dei richiedenti asilo: la CEDU non esce dalla sua “ <i>comfort zone</i> ”	443
LORENZO BERNARDINI, “La storia infinita”. (Ancora) detenzioni arbitrarie e torture ai confini tra Ungheria e Serbia	452
FRANCESCA RONDINE, La finzione di non ingresso nel nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo: detenzione sistematica ai confini dell’Europa?	460
GIULIA MENTASTI, Si chiude la procedura di monitoraggio dell’esecuzione della sentenza <i>Kblaifia c. Italia</i> ma permangono criticità sul trattenimento dei migranti negli <i>hotspot</i>	469
MARILÙ PORCHIA, Il trattenimento sistematico di migranti a Malta e l’esecuzione della sentenza <i>Feilazoo</i> della Corte EDU	478
FRANCESCA RONDINE, <i>Thiam c. l’Italie</i> : il trattenimento presso le zone di transito aeroportuali italiane tra prassi illegittime e vuoti di tutela	487

IL TRATTENIMENTO IN VISTA DELL’ESPULSIONE

ELENA VALENTINI, Riflessioni sparse sui presupposti applicativi del trattenimento “in uscita”	496
FRANCESCO GARGALLO DI CASTEL LENTINI, Espulsione dello straniero e non luogo a procedere. La Cassazione torna sull’interpretazione dell’art. 13, comma 3- <i>quater</i> , T.U.I.	505
ELENA MATTEVI, Inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore e sussistenza del giustificato motivo	510
LORENZO BERNARDINI, Il trattenimento degli stranieri sotto la lente del processualpenalista. Una misura sanzionatoria di natura penale?	516

CRIMINALIZZAZIONE DELL’ASSISTENZA UMANITARIA E TUTELA PROCESSUALE

CECILIA SICCARDI, L’incostituzionalità parziale dell’art. 12, lett. d), del Testo Unico sull’immigrazione: profili sostanziali e processuali	530
ANGELO RAFFAELE SALERNO, Diritto di asilo e criminalizzazione dell’assistenza ai migranti in Ungheria	539
FRANCESCA CURI, “Prezzo della sposa” e impiego di minori nell’accattonaggio: l’incidenza del fattore culturale	547

VALENTINA FAGGIANI, I diritti e le garanzie processuali come limite all'uso delle dichiarazioni dei testimoni assenti nel dibattimento in <i>Al Alo c. Slovacchia</i>	557
GIULIA MENTASTI, L'incriminazione delle condotte di soccorso e assistenza ai migranti al vaglio della <i>crimmigration</i>	565

L'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ DI FRONTE
LA CORTE DI STRASBURGO:
GARANZIE PROCEDURALI E SOSTANZIALI
PER IL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO
RICHIEDENTE ASILO

Giulia Santomauro*

SOMMARIO: 1. Le violazioni lamentate dal ricorrente in qualità di minore straniero non accompagnato richiedente asilo. – 2. L'adozione della misura provvisoria contro il Governo italiano e il giudizio successivo della Corte Edu. – 3. La centralità delle garanzie connesse alla procedura di accertamento dell'età secondo la prospettiva dell'art. 8 CEDU. – 4. Condizioni dei centri di accoglienza e “pressione migratoria”: la riaffermazione del carattere assoluto dell'art. 3 CEDU.

1. *Le violazioni lamentate dal ricorrente in qualità di minore straniero non accompagnato richiedente asilo*

Il caso concerne la denuncia contro il Governo italiano relativa alla procedura di accertamento dell'età di Ousainou Darboe, un richiedente asilo di nazionalità gambiana, il quale, malgrado sostenesse di essere minorenni, è stato collocato in un centro di accoglienza per adulti per un periodo di oltre quattro mesi. La vicenda coinvolgeva altresì un secondo cittadino straniero di cittadinanza guineana (Moussa Camara) che lamentava le medesime violazioni, ma di cui è stato cancellato il ricorso dal ruolo a causa della sua successiva ubicazione ignota.

A tale proposito, anzitutto è utile osservare che con l'espressione “accertamento dell'età” o “*age assessment*” si intendono «formal procedures by which authorities seek to establish the chronological age, or range of age, of an individual or determine whether the person is an adult or a child»¹.

A giugno 2016, il sig. Darboe, a seguito del suo arrivo sulle coste siciliane con una imbarcazione di fortuna, ha dichiarato di avere diciassette anni e ha espresso oralmente l'intenzione di presentare domanda di protezione inter-

* Research fellow in Public Law, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU).

¹ Si veda CONSIGLIO D'EUROPA, *Age assessment: Council of Europe member states' policies, procedures and practices respectful of children's rights in the context of migration*, 2017, p. 5.

nazionale. Nondimeno, non gli sono state fornite informazioni circa l'avvio della procedura di asilo, né vi è stata l'assegnazione di un tutore legale.

A settembre 2016, dopo essere stato accolto solo provvisoriamente presso una struttura per minori stranieri non accompagnati (d'ora in avanti, MSNA), il ricorrente veniva trasferito nel centro di accoglienza straordinaria per adulti di Cona.

Dopo circa un mese, l'interessato è stato sottoposto a una visita medica che si esauriva nella radiografia del distretto mano-polso (secondo il c.d. metodo di Greulich-Pyle) e in base alla quale veniva indicata la sua maggiore età. Rispetto alle modalità di svolgimento della procedura, sono state segnalate molteplici infrazioni. Segnatamente, la mancata acquisizione del consenso al controllo medico, l'inosservanza del diritto ad essere informato in merito alla procedura e l'omissione sul referto radiologico del margine di errore insito nella variabilità biologica per la stima dell'età anagrafica. In particolare, la carenza di quest'ultimo elemento, assieme alla tecnica concretamente utilizzata per la procedura, non avrebbero consentito l'applicazione del *favor* per la presunzione della minore età a fronte della persistenza di dubbi, così come, invece, è sancito nel diritto europeo e nazionale². Tale fondamento, riconosciuto anche dalla risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi e dalla risoluzione n. 1810 del 2011 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, si lega direttamente al rispetto del principio chiave del *best interest of the child*, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, dall'art. 24, co. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 28, co. 3 del Testo Unico sull'Immigrazione.

Peraltro, il sig. Darboe, con riferimento al suo soggiorno nel centro di accoglienza di Cona, ha segnalato un serio livello di sovraffollamento, gravi caren-

² V. Direttiva (UE) 2013/32 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), art. 25, co. 5; Direttiva (UE) 2011/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, art. 13, co. 1; D.lgs. n. 142/2015, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, art. 19-*bis*; D.lgs. n. 24/2014, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GA, art. 4.

ze igienico-sanitarie, episodi di violenza diffusi, l'impossibilità di usufruire di assistenza sanitaria e psicologica adeguate, nonché di accedere a informazioni giuridiche rilevanti, a un supporto di tipo legale e a un ricorso effettivo.

2. *L'adozione della misura provvisoria contro il Governo italiano e il giudizio successivo della Corte Edu*

Tali questioni venivano sollevate dinanzi alla Corte Edu nel gennaio 2017, giacché il sig. Darboe e il sig. Camara presentavano domanda di *interim measure* al fine di ottenere il proprio ricollocamento in un centro per MSNA.

Il 14 febbraio 2017, i giudici di Strasburgo, a norma dell'art. 39 del Regolamento di procedura della Corte Edu, hanno accolto la richiesta, sostenendo che non vi fossero motivazioni idonee a escludere la minore età degli interessati, né che fosse stata adottata alcuna misura di tutela nei loro riguardi. In via precauzionale, viene perciò ordinato al Governo italiano il trasferimento d'urgenza dei ricorrenti in una struttura che potesse assicurare condizioni di accoglienza ai sensi delle norme di diritto nazionale e internazionale³.

Nel frattempo, un ulteriore parere pediatrico auxologico poneva in evidenza il tasso di inaffidabilità dell'approccio adottato nella procedura di accertamento dell'età del sig. Darboe, in quanto ritenuto obsoleto, insufficiente e meramente indicativo, specialmente se utilizzato durante la fase della pubertà in cui si registrano significative variazioni individuali in termini di maturità biologica. Invero, la seconda perizia effettuata tramite il c.d. metodo Tanner-Whitehouse 3 (TW3), più recente e ritenuto maggiormente affidabile⁴, ha mostrato un risultato compatibile con la data di nascita dichiarata dal ricorrente.

In definitiva, nella sentenza del 21 luglio 2022⁵, la Corte Edu ha stabilito all'unanimità che le circostanze di cui sopra hanno dato luogo alla violazione del diritto al rispetto della vita privata e del divieto di sottoposizione a trat-

³ Corte Edu, *interim measure* del 14 febbraio 2017, *Darboe e Camara c. Italia*, ric. n. 5797/17. Per un commento a riguardo, si rimanda a E. ROZZI, *L'accertamento dell'età e l'accoglienza dei minori non accompagnati all'esame della Corte Edu*, in *Minorigiustizia*, n. 3/2017, pp. 220-228.

⁴ Sulle criticità inerenti ai metodi utilizzati per l'accertamento dell'età dei minori, cfr. L. BENSO – S. MILANI, *Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica*, in *Asgi.it*, 2013.

⁵ V. Corte Edu, *Darboe e Camara c. Italia*, cit.

tamenti inumani e degradanti a danno del sig. Darboe. Peraltro, i magistrati hanno affermato la violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con gli artt. 8 e 3 della Convenzione, non rinvenendo l'esistenza di rimedi giurisdizionali effettivi posti a disposizione dal Governo italiano per consentire al ricorrente di contestare la legittimità dell'*age assessment* e delle condizioni di vita subite durante il soggiorno nel centro di accoglienza di Cona.

3. *La centralità delle garanzie connesse alla procedura di accertamento dell'età secondo la prospettiva dell'art. 8 CEDU*

Il carattere di maggiore innovatività della sentenza risiede nel fatto che la Corte di Strasburgo si è pronunciata per la prima volta sull'applicabilità dell'art. 8 CEDU in merito alla procedura di accertamento dell'età di MSNA richiedenti protezione internazionale facendo uso di un'interpretazione ampia del concetto di "vita privata" (para. 123). Ciò costituisce uno sviluppo giurisprudenziale rilevante in quanto nella decisione si asserisce che, in virtù dello stato di peculiare vulnerabilità del minore non accompagnato richiedente asilo⁶, grava sugli Stati contraenti una serie di obblighi positivi discendenti dalla disposizione in questione (para. 123). In altri termini, i magistrati constatano come tale norma della Convenzione vincolasse il Governo italiano ad adottare tutte le misure necessarie atte a proteggere il ricorrente in quanto minore, a partire dalle diverse tutele procedurali che sorgono nella fase dell'*age assessment* secondo la normativa vigente, dal momento che questo costituisce «the first step to recognising his or her rights and putting into place all necessary care arrangements» (para. 125).

In effetti, sinora la giurisprudenza della Corte inerente alla detenzione di minori non accompagnati, laddove non erano stati identificati come tali dalle autorità nazionali ovvero sussistevano dubbi sull'età benché i soggetti si dichiarassero minorenni, era rimasta prevalentemente ancorata all'alveo degli artt. 3 e 5 CEDU⁷.

In realtà, già in precedenza, i giudici di Strasburgo, *mutatis mutandis*, aveva-

⁶ V. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), *Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration*, 2020, pp. 283-284; European Asylum Support Office (EASO), *Judicial analysis. Vulnerability in the context of applications for international protection*, 2021, p. 43.

⁷ V. CONSIGLIO D'EUROPA, *Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights*, 2022, paras 30 e 36.

no riconosciuto la rilevanza dell'art. 8 CEDU secondo il profilo della "vita privata" nell'ambito di un caso che riguardava il soggiorno illegittimo di un minore straniero non accompagnato in un centro di accoglienza per adulti, affermando che tale circostanza potesse ledere l'integrità fisica e mentale di un soggetto, oltre a interferire con «the development, without outside interference, of the personality of each individual in his relations with other human beings»⁸.

Tuttavia, con *Darboe e Camara c. Italia*, sembra si compia un passo in avanti in simile filone. Difatti, la Corte, ponendo in risalto l'incidenza cruciale e multidimensionale sulla situazione giuridica della persona derivante dalle tecniche utilizzate durante l'accertamento dell'età e dall'esito della procedura nel contesto migratorio, assume che gli Stati contraenti non possono limitarsi ad evitare di ingerirsi nella sfera privata degli interessati o a salvaguardare le condizioni di vita dei MSNA, ma, al contrario, devono predisporre adeguate garanzie affinché venga assicurato lo sviluppo personale e gli ulteriori diritti di carattere sostanziale.

Secondo i magistrati, la corretta verifica dell'età costituisce di per sé un mezzo di identificazione personale, indispensabile per consentire al minore di godere di speciali condizioni (para. 124). Va evidenziato, infatti, come gli effetti risultanti dalla procedura dell'età influenzino considerevolmente sia la fase dell'accoglienza e la libertà personale dell'individuo, sia aspetti sostanziali e procedurali relativi all'esame della domanda di protezione internazionale, poiché questi evidentemente mutano nel caso di un minore richiedente asilo⁹.

Orbene, va rimarcato che, da una parte, lo Stato, in caso di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore, mantiene la prerogativa di condurre un accertamento, ma dall'altra, tale processo dovrebbe avvenire con celerità e «in a scientific, safe, child and gender-sensitive and fair manner with due respect for human dignity»¹⁰.

⁸ Corte Edu, sentenza del 12 ottobre 2006, *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*, ric. n. 13178/03, para. 83. Su cui v. C. SMYTH, *The jurisprudence of the European Court of Human Rights relevant to child migrants*, in J. BHABHA – J. KANICS – D. S. HERNÁNDEZ, *Research Handbook on Child Migration*, Cheltenham, 2018, p. 149.

⁹ Su questi rilievi, cfr. S. PENASA, *L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati: quali garanzie? Un'analisi comparata e interdisciplinare*, in *Federalismi.it*, n. 2/2019, p. 105; United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees*, 2009.

¹⁰ V. Executive Committee of the High Commissioner's Programme, *Conclusion on Children at Risk No. 107 (LVIII) - 2007*, 2007, para. g.

Tale prospettiva, tra l'altro, è rinforzata a livello nazionale dalla c.d. legge Zampa¹¹ e dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati del 2020 adottato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-città e autonomie locali¹². In particolare, la legge Zampa, in linea con gli *standards* previsti dal diritto sovranazionale, ha introdotto una serie di garanzie per l'identificazione dei MSNA, tra cui l'obbligo di informare lo straniero circa la procedura e le eventuali conseguenze con l'ausilio di un mediatore culturale, l'adozione di una strategia multidisciplinare e meno invasiva possibile, il dovere di comunicare l'esito dell'accertamento con indicazione del margine di errore, l'obbligo del principio di presunzione della minore età della persona e il dovere di notifica del provvedimento con relativa possibilità di impugnazione.

Del resto, è emersa ormai da tempo la necessità di un approccio olistico che integri la mera esame medico-scientifica con la componente socio-sanitaria, soprattutto a fronte di un alto livello di incerta attendibilità degli esami radiologici nella determinazione dell'età anagrafica della persona¹³.

Alla luce di quanto sopra esposto, ne scaturisce che il Governo italiano, non ottemperando agli oneri procedurali minimi previsti dall'*age assessment*, abbia intaccato in maniera determinante la sfera privata dell'interessato, pregiudicando «his right to personal development and to establish and develop relationships with others» (para. 156).

4. *Condizioni dei centri di accoglienza e "pressione migratoria": la riaffermazione del carattere assoluto dell'art. 3 CEDU*

Un ulteriore aspetto della sentenza che merita di essere posto in rilievo consiste nel passaggio per cui dalla erronea determinazione dell'età da parte delle autorità italiane sono conseguite violazioni su diversi piani di tutela sostanziale. In tal senso, secondo la Corte di Strasburgo le circostanze denun-

¹¹ V. Legge n. 47 del 2017, Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

¹² Su questo aspetto, cfr. M. BENVENUTI, *Dubito, ergo iudico. Le modalità di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2022, p. 189 ss.

¹³ A questo riguardo, cfr. G. NOLL, *Junk Science? Four Arguments against the Radiological Age Assessment of Unaccompanied Minors Seeking Asylum*, in *International Journal of Refugee Law*, vol. 28, n. 2/2016, pp. 234-250; Asylum Information Database (AIDA), *The concept of vulnerability in European asylum procedures*, 2017, p. 35 e ss.

ciate dal sign. Darboe nel centro di accoglienza e documentate da più parti hanno assunto un *level of severity* tale da determinare una lesione della dignità umana e il sorgere di trattamenti inumani e degradanti, ponendosi, così, in contrasto con l'art. 3 CEDU.

Per di più, il ricorrente ha soggiornato ingiustificatamente per un lasso di tempo esteso in un centro di accoglienza per adulti, essendo, in tal modo, sottoposto a una serie di situazioni inidonee al suo *status* di minore. I magistrati, infatti, fanno presente come le strutture per minori richiedenti asilo devono «be adapted to their age, to ensure that those conditions do not create for them a situation of stress and anxiety, with particularly traumatic consequences» (para. 167). La soglia di gravità delle denunce richiesta per l'applicabilità dell'art. 3 CEDU sarebbe, quindi, raggiunta anche in base alla condizione di estrema vulnerabilità dell'interessato, la quale deve risultare prevalente rispetto alla eventuale situazione di irregolarità nel territorio dello Stato.

Viene rammentato, in breve, che i minori stranieri presentano bisogni specifici, i quali non contemplano solo la loro età e la mancanza di autonomia, ma si estendono alla possibilità di domandare protezione internazionale. A tale proposito, la Corte osserva che la Convenzione sui diritti del fanciullo incoraggia gli Stati ad adottare misure adeguate nei confronti dei minori richiedenti asilo che siano in grado di assicurare loro protezione e assistenza umanitaria, sia qualora siano soli che accompagnati (para. 173).

In ultima analisi, nonostante il Governo italiano faccia presente che il centro di Cona è stato convertito solo in tempi recenti da sito militare a struttura di accoglienza, venendo sottoposto a una pressione migratoria per cui non era sufficientemente attrezzato, i giudici riaffermano il consolidato indirizzo interpretativo del carattere assoluto dell'art. 3 CEDU. Ancora una volta, si sostiene in maniera inequivocabile che «the difficulties deriving from the increased inflow of migrants and asylum seekers, in particular for States which form the external borders of the European Union, does not exonerate member States of the Council of Europe from their obligations under this provision» (para. 182)¹⁴.

In attesa che la Corte si pronunci su numerose impugnazioni con doglianze analoghe – come si rintraccia, ad esempio, nel ricorso *Trawalli e altri*

¹⁴ Sul punto, v. altresì Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 21 gennaio 2011, *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, ric. n. 30696/09, para. 223; Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 23 febbraio 2012, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia*, ric. n. 27765/09, para. 122; Corte Edu (Grande Camera), sentenza del 15 dicembre 2016, *Kblafia e altri c. Italia*, ric. n. 16483/12, para. 184.

*c. Italia*¹⁵ presentato da 13 MSNA nell'hotspot di Taranto – ci si domanda, allora, se il suddetto orientamento possa costituire un *landmark case* che aprirà la strada a un rafforzamento delle garanzie procedurali e sostanziali ai sensi degli artt. 8 e 3 CEDU, rispetto alle violazioni, spesso di natura sistematica, che si registrano nel corso dell'accertamento dell'età e con la detenzione di minori migranti.

¹⁵ V. Corte Edu, *Trawalli e altri c. Italia*, ric. n. 47287/17, presentato alla Corte Edu il 5 luglio 2017 e comunicato il 11 gennaio 2018.